



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.3657/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari V - II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di Legge "Norme per l'organizzazione del servizio farmaceutico nella
regione Campania" - Reg.Gen.n.267 -**

Ad iniziativa del Consigliere Fernando Errico.

IL PRESIDENTE


VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

- V Commissione Consiliare per l'esame;**
- II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,  **7 MAG. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di legge

“Norme per l’organizzazione del servizio farmaceutico nella regione Campania”

Ad iniziativa del Consigliere Fernando Errico.

Ruolo Generale n. 267



Consiglio Regionale della Campania

NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO NELLA REGIONE CAMPANIA

Relazione

L'attuale sistema di dispensazione dei medicinali sul territorio si avvale delle Farmacie private e pubbliche aperte al pubblico, tutte convenzionate col Sistema Sanitario Nazionale.

La disciplina delle Farmacie private e pubbliche è stata determinata con le leggi nazionali 2 aprile 1968, n. 221 e 8 marzo 1968, n. 475 che hanno introdotto il principio della riserva di legge per l'istituzione delle sedi farmaceutiche, al fine di ottenere e garantire la capillarità del servizio, e le modalità per l'espletamento dei relativi concorsi pubblici.

Tra il 1972 ed il 1978 alcune funzioni sono state trasferite alle regioni e la Regione Campania con la Legge Regionale nr 13/1985 ha attribuito alla Giunta Regionale i compiti inerenti alla formazione e revisione delle piante organiche delle Farmacie, alla concessione dei dispensari farmaceutici ed alla gestione dei concorsi.

Successivamente, è stata emanata la legge nazionale 8 novembre 1991, n. 362 che ha provveduto al riordino del settore farmaceutico modificando le leggi del 1968.

La Regione Campania ha attuato quest'ultima legge attribuendo alla Giunta Regionale tutte le competenze sull'apertura in deroga, sul trasferimento delle farmacie, sui concorsi e sulla istituzione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali stagionali.

La Legge Regionale nr. 7/1980 ha inoltre disciplinato l'orario, i turni e le ferie delle farmacie.

Con la riforma del servizio sanitario di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, le riforme sulle competenze legislative e amministrative delle autonomie locali di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59 (e decreti legislativi attuativi) ed alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n 3 si è creata la possibilità per le regioni di intervenire sul riassetto del Servizio Farmaceutico Territoriale.

La revisione del Titolo V della Costituzione riserva la competenza legislativa dello Stato, nelle materie di competenza concorrente regionale, alla fissazione di principi fondamentali mentre demanda alle regioni la normativa di dettaglio.

Nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e della peculiarità del servizio Farmaceutico Territoriale, ribadito dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza 27 del 2003, si ritiene di dover stabilire modalità e criteri, introducendo il metodo della programmazione, al fine di raggiungere un più alto grado di organizzazione e funzionamento in materia di assistenza farmaceutica.



Consiglio Regionale della Campania

INDICE

- Art 1 Finalità
- Art 2 Servizio farmaceutico
- Art 3 Pianificazione delle farmacie sul territorio e criteri per il rilascio delle autorizzazioni.
- Art 4 Servizi farmaceutici supplementari
- Art 5 Attribuzione di funzioni amministrative
- Art 6 Procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
- Art 7 Formazione della graduatoria per il trasferimento delle farmacie in ambito regionale
- Art 8 Farmacie urbane e rurali
- Art 9 Farmacie comunali
- Art 10 Autorizzazioni alla sostituzione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del servizio farmaceutico territoriale, per assicurare la corretta dispensazione e il razionale impiego dei medicinali nella regione Campania, nel rispetto delle competenze legislative vigenti.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Servizio Farmaceutico

1. La regione Campania assicura il servizio farmaceutico territoriale tramite le farmacie private e pubbliche, aperte al pubblico.
2. Le farmacie private e pubbliche concorrono a garantire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, contribuendo all'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale nell'ambito del distretto socio-sanitario. A tal fine, la regione Campania concorda con le rappresentanze sindacali delle farmacie private e pubbliche l'erogazione dei medicinali necessari ad assicurare la continuità assistenziale e l'assistenza domiciliare integrata (ADI).
3. Il servizio farmaceutico è assicurato anche dai seguenti servizi farmaceutici supplementari, assegnati alle farmacie:
 - a) farmacie succursali;
 - b) farmacie stagionali;
 - c) dispensari farmaceutici.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Pianificazione delle farmacie sul territorio e criteri per il rilascio delle autorizzazioni.

1. La Giunta Regionale stabilisce con proprio provvedimento, su proposta del servizio farmaceutico regionale, sentiti i pareri delle Aziende Sanitarie Locali e dei comuni interessati, il numero, la distribuzione e la dislocazione delle farmacie sul territorio, determinati e programmati sulla base dei seguenti principi e criteri:
 - a) popolazione residente;
 - b) morfologia del territorio;
 - c) distanze tra gli esercizi.
2. Il numero e la distribuzione delle farmacie, nonché la loro circoscrizione territoriale di competenza, sono determinati in ambito comunale, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti, attraverso lo strumento tecnico-programmatico della pianta organica, che è sottoposta a revisione ogni due anni.
3. L'autorizzazione all'apertura di una nuova farmacia è rilasciata in base ai seguenti criteri:
 - a) il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che, in ciascun comune, vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti, tenendo conto della popolazione residente nel comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di revisione della pianta organica, rilevata dalle anagrafi comunali e comunicato annualmente dai sindaci al servizio farmaceutico regionale;
 - b) la popolazione eccedente rispetto al parametro di cui alla lettera a) è computata, ai fini del rilascio di una ulteriore autorizzazione, qualora sia superiore al cinquanta per cento del parametro stesso;
 - c) le farmacie di nuova istituzione devono essere ubicate, nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, ad una distanza non inferiore a 500 metri dalle farmacie esistenti e, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ad una distanza non inferiore a 1.000 metri dalle farmacie esistenti. La distanza è misurata per la via pedonale più breve da soglia a soglia delle farmacie.
4. La Regione, qualora il numero di abitanti, che insiste su una sede farmaceutica in cui la farmacia sia aperta e funzionante, diminuisca di almeno la metà rispetto al quorum previsto alla lettera a) del comma 3 del presente articolo e qualora tale situazione permanga cinque anni dal primo rilevamento delle anagrafi comunali, a domanda dell'interessato, autorizza in via prioritaria il trasferimento della farmacia in ambito regionale dove sia stata istituita una nuova sede farmaceutica non ancora assegnata, con il parere vincolante delle aziende sanitarie locali e degli ordini provinciali dei



Consiglio Regionale della Campania

farmacisti interessati. In caso di pluralità di soggetti interessati, la Regione rilascia l'autorizzazione al trasferimento della farmacia a chi abbia conseguito il maggior punteggio in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 7. Le richieste per l'assegnazione dovranno essere formalizzate nei termini previsti dal bando. Il bando per il trasferimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e trasmesso ai comuni, alle Aziende sanitarie locali ed agli Ordini provinciali dei farmacisti.

5. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n 362 come regolamento dalla circolare regionale nr 20 del 20.11.1995.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Servizi Farmaceutici Supplementari

1. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento, su proposta del servizio farmaceutico regionale, l'istituzione dei servizi farmaceutici supplementari di cui all'articolo 2, comma 3, previa istanza dei comuni interessati e con il parere vincolante delle aziende sanitarie locali e sentiti gli Ordini provinciali dei farmacisti competenti. A ciascun titolare di farmacia può essere assegnato un solo servizio farmaceutico supplementare.
2. Nelle zone urbane e rurali ove risiedano almeno 900 abitanti e vi sia dispersione e/o isolamento della popolazione nel territorio, qualora, in base ai criteri di cui all'articolo 3, comma 1, non è consentita l'istituzione di una farmacia, l'assistenza farmaceutica è assicurata mediante farmacie succursali che distano almeno 3.000 metri dalle farmacie limitrofe ubicate anche in comuni diversi.
3. Le farmacie succursali osservano gli orari stabiliti dalla Azienda sanitaria locale di competenza sentito il parere dell'Ordine dei farmacisti provinciale.
4. La farmacia succursale è assegnata prioritariamente al titolare della farmacia nella cui sede farmaceutica è istituita. In caso di rinuncia, è assegnata in base al criterio della minor distanza stradale al titolare di una delle farmacie limitrofe, anche se situate in altro comune.
5. Nelle località di soggiorno e cura, balneari e comunque di interesse turistico, possono essere istituite farmacie stagionali, qualora le presenze turistiche risultino mediamente, nell'arco stagionale, almeno 4.000 al giorno, in base al rilevamento effettuato dagli uffici competenti nell'anno precedente.
6. La farmacia stagionale è affidata al titolare della farmacia nella cui sede farmaceutica è istituita. In caso di rinuncia, è assegnata in base al criterio della minor distanza stradale, al titolare di una delle farmacie limitrofe, anche se situate in altro comune.
7. Le farmacie stagionali rimangono aperte per il solo periodo turistico e osservano gli orari stabiliti dalla azienda sanitaria locale di competenza con il parere vincolante dell'Ordine provinciale dei farmacisti.



Consiglio Regionale della Campania

8. Nelle sedi farmaceutiche vacanti e in quelle di nuova istituzione, nelle quali non siano state ancora assegnate le farmacie, possono essere istituiti dispensari farmaceutici.
9. Il dispensario farmaceutico è affidato, in base al criterio della minor distanza stradale, al titolare di una delle farmacie limitrofe, anche se situate in altro comune.
10. I dispensari farmaceutici osservano gli orari stabiliti dall'azienda sanitaria locale di competenza, sentito il parere dell'Ordine dei farmacisti.
11. I dispensari farmaceutici devono essere dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.
12. A ciascuna farmacia succursale ed a ciascuna farmacia stagionale deve essere preposto un farmacista direttore nominato dal titolare della farmacia assegnataria.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Attribuzione di funzioni amministrative

1. Sono attribuite al servizio farmaceutico regionale le funzioni amministrative concernenti:
 - a) l'individuazione del numero delle autorizzazioni in base ai criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 3;
 - b) i trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 4;
 - c) l'individuazione e la localizzazione dei servizi farmaceutici supplementari di cui all'articolo 4.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

1. Le sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, salvo i casi di cui all'articolo 3 comma 4, sono assegnate utilizzando una graduatoria determinata tramite pubblico concorso regionale per titoli ed esami indetto obbligatoriamente ogni quattro anni, pena responsabilità oggettiva degli amministratori, secondo le norme vigenti e secondo l'articolo 48 comma 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326.
2. Le procedure concorsuali sono disciplinate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n.298 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Giunta regionale approva il bando di concorso e nomina la commissione.
4. Ogni farmacista è interpellato in ordine di graduatoria per l'assegnazione di ogni singola farmacia della Regione indipendentemente dalla provincia; egli decade dal livello in graduatoria solo allo scadere del quarto anno di validità della stessa.
5. Le sedi farmaceutiche sia vacanti che di nuova istituzione che si rendessero disponibili per il privato esercizio successivamente all'indizione della procedura concorsuale dovranno essere assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati idonei ai quali non sia stata assegnata alcuna delle farmacie messe a concorso.
6. Qualora, a seguito di scadenza della validità quadriennale dell'apposita graduatoria, risultino sedi vacanti o di nuova istituzione, nelle more della rinnovazione del concorso in tali sedi possono essere istituiti dispensari farmaceutici. A tali dispensari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 10,11 e 12. Analogamente si procede in caso di esaurimento della graduatoria prima del termine dei quattro anni e/o in caso di mancata assegnazione di una o più sedi farmaceutiche disponibili a tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria.
7. Se il farmacista che accetta la nuova farmacia è già titolare di altra farmacia, al momento della sua accettazione egli decade automaticamente dalla titolarità della farmacia in possesso e questa sarà assegnata ad altro farmacista in graduatoria, durante il periodo di validità della stessa, senza necessità di ricorrere ad altro concorso.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

Formazione della graduatoria per il trasferimento delle farmacie in ambito regionale.

1. Ai fini del trasferimento di farmacie in ambito regionale, di cui all'articolo 3, comma 4, in caso di pluralità di soggetti interessati è formata una graduatoria da una commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:
 - a) un dirigente regionale che la presiede;
 - b) un farmacista designato dalla consulta degli Ordini dei farmacisti;
 - c) un farmacista designato dalle rappresentanze sindacali dei titolari di farmacia.
2. La commissione forma la graduatoria; in caso di impedimento di un commissario la Giunta regionale provvede all'immediata sostituzione del medesimo, e la trasmette alla commissione entro sessanta giorni dall'insediamento.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, la commissione dispone, per ciascun interessato, di un punteggio complessivo di 100 punti da attribuire sulla base dei seguenti criteri:
 - a) media dell'ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti dalla farmacia nel quinquennio antecedente la domanda : fino a 40 punti in proporzione inversa all'entità dei corrispettivi;
 - b) consistenza ed eventuale decremento della popolazione residente nella sede, calcolato almeno sull'ultimo quinquennio: fino a 30 punti in proporzione inversa;
 - c) minor distanza dalla farmacia più vicina : fino a 10 punti in proporzione inversa;
 - d) maggior numero di anni di titolarità o gestione societaria dell'esercizio farmaceutico del quale si richiede il trasferimento, risultante alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda: in proporzione fino a punti 15;
 - e) sussistenza di un provvedimento esecutivo di sfratto: 5 punti;
 - f) titolare, direttore o collaboratore da almeno dieci anni in una farmacia rurale disagiata di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), raddoppio del punteggio ottenibile per titoli.
4. Ai componenti della Commissione spetta un compenso da determinarsi con apposito provvedimento regionale;
5. La Giunta regionale autorizza i trasferimenti delle nuove sedi farmaceutiche secondo l'ordine della graduatoria, rilasciando le autorizzazioni all'apertura delle nuove farmacie.
6. Ciascun interessato, utilmente collocato in graduatoria, deve comunicare l'accettazione nonché, in caso di più sedi disponibili, le proprie preferenze, entro trenta giorni dalla notificazione della graduatoria, e deve attivare la farmacia entro sei mesi a partire dal ricevimento del provvedimento regionale che gliene conferisce la titolarità, a pena di decadenza.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Farmacie urbane e rurali

1. Le farmacie sono classificate in due categorie:
 - a) “farmacie urbane”, situate in comuni, frazioni, località o centri abitati con popolazione superiore a 4.000 abitanti;
 - b) “farmacie rurali”, ubicate in comuni, frazioni, località o centri abitati con popolazione uguale o inferiore ai 4.000 abitanti. Le farmacie ubicate in comuni, frazioni, località o centri abitati con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti sono classificate come 2 farmacie rurali disagiate”.
2. Il numero di abitanti è rilevato annualmente dalle anagrafi comunali e comunicato al servizio farmaceutico regionale che deve istituire e mantenere aggiornato un pubblico registro delle farmacie rurali. Tale definizione è da considerarsi esclusivamente ai fini della loro classificazione e dei punteggi concorsuali dei farmacisti titolari, direttori e collaboratori.
3. Alle “farmacie rurali disagiate” di cui al comma 1, lettera b), sulla base del pubblico registro regionale delle farmacie rurali, è assegnato un contributo annuale, rispettivamente proporzionato ai ricavi dell’anno precedente e indicizzato annualmente.
4. Al farmacista titolare, direttore e collaboratore per il periodo di esercizio nella farmacia rurale, è riconosciuto il raddoppio del punteggio ottenuto per titoli in caso di partecipazione al concorso regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui agli articoli 6 e 7.
5. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali dei farmacisti, stabilisce l’entità e le regole per l’erogazione del contributo di cui al comma 3 in rapporto ai corrispettivi annuali ottenuti dalla dispensazione per conto del servizio sanitario regionale.
6. L’entità dei contributi è anche commisurata alla frequenza del servizio di guardia farmaceutica diurna, notturna e festiva, prestata dalle singole “farmacie rurali disagiate”.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Farmacie comunali

1. La sostituzione nella direzione della farmacia è consentita, oltre che nei casi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 362, anche nei seguenti casi:
 - a) per inderogabili motivi di famiglia, fino a quindici giorni complessivi in un anno;
 - b) per gravidanza, parto, allattamento e cura dei minori, fino ad un anno;
 - c) per incarichi dell'Ordine dei farmacisti o sindacali, a livello provinciale, regionale o nazionale;
 - d) per formazione ed aggiornamento professionale;
2. Ai fini della sostituzione nella direzione della farmacia nei casi consentiti, è sufficiente che il titolare, il gestore provvisorio o, nei casi di gestione in forma societaria di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il direttore ne dia comunicazione alla competente azienda sanitaria locale e all'ordine provinciale dei farmacisti, indicando i motivi della sostituzione, il nome del direttore sostituito e allegando la documentazione che giustifica la sostituzione.
3. La sostituzione deve essere comunicata non oltre il giorno d'inizio dell'assenza con atto sottoscritto anche dal direttore sostituito.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 10
Autorizzazione alla sostituzione

1. La sostituzione nella direzione della farmacia è consentita, oltre che nei casi in cui all'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n.475, come modificato dall'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n.362, anche nei seguenti casi:
 - a) per inderogabili motivi di famiglia, fino a quindici giorni complessivi in un anno;
 - b) per gravidanza, parto, allattamento e cura dei minori, fino ad un anno;
 - c) per incarichi dell'ordine dei farmacisti o sindacali, a livello provinciale, regionale o nazionale;
 - d) per formazione ed aggiornamento professionale;
2. Ai fini della sostituzione nella direzione della farmacia nei casi consentiti, è sufficiente che il titolare, il gestore provvisorio o, nei casi di gestione in forma societaria di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.362, il direttore ne dia comunicazione alla competente Azienda sanitaria locale e all'ordine provinciale dei farmacisti, indicando i motivi della sostituzione, il nome del direttore sostituito e allegando la documentazione che giustifica la sostituzione.
3. La sostituzione deve essere comunicata non oltre il giorno d'inizio dell'assenza con atto sottoscritto anche dal direttore sostituito.